



Assicurazione di protezione giuridica collettiva per i membri della FSSS

La presente assicurazione di protezione giuridica collettiva si basa sulle Condizioni generali d'assicurazione per l'assicurazione di protezione giuridica di privati e in materia di circolazione Orion PRIVATE (CGA), edizione 01/2011, e sulle seguenti Condizioni particolari.

Fino all'importo massimo di CHF 500'000 (fuori dall'Europa CHF 50'000) per caso di assicurazione, Orion si assume essenzialmente le spese per l'avvocato e l'assistente al processo, per la perizia ad opera di esperti e anche per le spese processuali. Inoltre Orion offre, a titolo d'anticipo, cauzioni penali per evitare la carcerazione preventiva dell'assicurato.

Condizioni particolari

1. Ammissione all'assicurazione

Per tutte le persone assicurate in conformità con il n. 3, la protezione assicurativa ha inizio nel momento in cui entra in vigore la polizza collettiva. Per nuovi membri ammessi nel corso di un anno assicurativo, la protezione assicurativa inizia con l'adesione alla FSSS.

2. Persone assicurate ed eventi

In deroga all'art. A1 CGA, sono assicurati unicamente tutti i membri attivi della FSSS. Sono assicurati solo gli eventi direttamente collegati all'esercizio degli sport subacquei; non vi rientrano gli eventi che si verificano durante i viaggi di andata e ritorno verso le/dalle aree in cui si praticano sport subacquei.

3. Ambiti giuridici assicurati

In deroga all'art. B2 CGA, sono assicurati esclusivamente i seguenti ambiti giuridici:

• Risarcimento danni (art. B2 cpv. 1 CGA)

Le pretese civili di risarcimento danni civile extracontrattuali per danni materiali e corporali (lesioni corporali / omicidio) così come i danni patrimoniali diretti che ne derivano;

• Denuncia penale (art. B2 cpv. 3 CGA)

L'inoltro di una denuncia penale, se questa risulta necessaria per il riconoscimento di pretese di risarcimento danni ai sensi dell'art. B2 cpv. 1;



• **Difesa penale (art. B2 cpv. 4 CGA)**

Difesa dell'assicurato in caso di una procedura penale avviata a suo carico per l'imputazione di violazione per negligenza di prescrizioni del codice penale;

• **Diritti reali (art. B2 cpv. 5 CGA)**

Le liti derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali relativi a beni mobili;

• **Diritto d'assicurazione (art. B2 cpv. 6 CGA)**

Le liti relative al diritto delle assicurazioni sociali con istituti pubblici svizzeri di assicurazione (AVS / AI, SUVA ecc.), casse pensioni e casse malattia, come pure le liti derivanti da contratti d'assicurazione con assicurazioni private;

• **Diritto del paziente (art. B2 cpv. 8 CGA)**

Le liti in qualità di paziente con medici, ospedali o altre istituzioni mediche. In deroga alle CGA, la protezione assicurativa è limitata a trattamenti medici urgenti dovuti a un evento che si è verificato durante un'immersione subacquea.

Non sussiste alcuna protezione assicurativa per eventi non direttamente collegati all'esercizio dello sport subacqueo e per quelli che violano intenzionalmente il divieto di manifestazioni per sport subacquei o la chiusura di aree adibite a tali sport.

Si stabilisce espressamente che si tratta di una copertura sussidiaria: ciò significa che Orion fornisce prestazioni solo se non può essere diversamente rivendicata alcuna protezione assicurativa. Le prestazioni di altri contratti precedono quelle di Orion.

4. Validità territoriale

Si applica una copertura a livello mondiale. Nel diritto delle assicurazioni sono assicurati solo casi con le istituzioni svizzere e con gli istituti di assicurazione.

1.1.2012